

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- \* **Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 542/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, che stabilisce i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° luglio 1996 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi** ..... 1
- \* **Regolamento (CE) n. 543/97 del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile** ..... 6
- \* **Regolamento (CE) n. 544/97 della Commissione, del 25 marzo 1997, che istituisce un certificato d'origine per l'aglio importato da taluni paesi terzi** ..... 8
- \* **Regolamento (CE) n. 545/97 della Commissione, del 25 marzo 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/96 recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento** ..... 11
- \* **Regolamento (CE) n. 546/97 della Commissione, del 25 marzo 1997, recante modifica del regolamento (CE) n. 414/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania** ..... 12
- Regolamento (CE) n. 547/97 della Commissione, del 25 marzo 1997, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine ..... 15
- Regolamento (CE) n. 548/97 della Commissione, del 25 marzo 1997, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per i prodotti del settore delle carni bovine ..... 19
- Regolamento (CE) n. 549/97 della Commissione, del 25 marzo 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 20
- \* **Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori** ..... 22

**Commissione**

97/197/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 18 marzo 1997, recante modifica della decisione 94/446/CE che stabilisce le norme per l'importazione da paesi terzi di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti e zoccoli e relativi prodotti, escluse le farine, da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati al consumo umano o animale <sup>(1)</sup>.....** 32

97/198/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 25 marzo 1997, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di proteine animali trasformate da taluni paesi terzi che utilizzano metodi di trattamento termico alternativi e che modifica la decisione 94/344/CE <sup>(1)</sup>.....** 36

97/199/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 25 marzo 1997, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di alimenti per animali da compagnia confezionati in recipienti ermeticamente sigillati in provenienza da taluni paesi terzi che utilizzano metodi di trattamento termico alternativi e che modifica la decisione 94/309/CE <sup>(1)</sup> .....** 44

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. 542/97 DEL CONSIGLIO****del 13 marzo 1997****che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° luglio 1996 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 2485/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire di conseguenza, con efficacia dal 1° luglio 1996, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni pagate, nella moneta del paese in cui prestano servizio, ai funzionari in servizio nei paesi terzi;

considerando che, ai termini dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce semestralmente i coefficienti correttivi, e che esso dovrà di conseguenza stabilire i nuovi coefficienti correttivi per i prossimi semestri;

considerando che i coefficienti correttivi riguardanti il periodo con decorrenza dal 1° luglio 1996, i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base di un regolamento precedente, potrebbero comportare adeguamenti retroattivi (positivi o negativi) delle retribuzioni;

considerando che occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento dovuto a tali coefficienti correttivi;

considerando che occorre prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione

dovuta a tali coefficienti correttivi per il periodo compreso fra il 1° luglio 1996 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttivi con effetto al 1° luglio 1996;

considerando tuttavia che, per ragioni di simmetria rispetto ai coefficienti correttivi applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre prevedere che l'eventuale recupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente alla decisione di fissazione, e che i suoi effetti potranno essere ripartiti solo sul periodo massimo di dodici mesi successivi a decorrere dalla data di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Con efficacia dal 1° luglio 1996, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese in cui il funzionario delle Comunità presta servizio sono stabiliti come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

*Articolo 2*

A norma dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce, semestralmente, i coefficienti correttivi. Esso stabilisce di conseguenza i nuovi coefficienti correttivi con effetto al 1° gennaio 1997.

Le istituzioni procederanno ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttivi.

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 1.

Per il periodo compreso tra il 1° luglio 1996 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 1996, le istituzioni provvederanno ad apportare gli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta a detti coefficienti correttori.

Tali adeguamenti retroattivi, che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso, potranno tuttavia interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la

decisione con la quale sono stabiliti i coefficienti correttori ed il recupero potrà essere ripartito solo sul periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di tale decisione.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 marzo 1997.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. VAN AARTSEN

---

## ALLEGATO

Sedi di servizio	Parità economiche luglio 1996	Tasso di cambio giugno 1996 (**)	Coefficienti correttori luglio 1996 (***)
Albania	2,2556249	3,6664956	61,52
Algeria (*)	0	1,7800246	0,00
Angola	2468615,215	1011910,183	243,96
Antigua e Barbuda	0,081068	0,0859623	94,31
Antille olandesi	0,0450799	0,0566701	79,55
Argentina	0,0299492	0,0318279	94,10
Australia	0,0333145	0,0399664	83,36
Bangladesh	0,7777071	1,329363	58,50
Barbados	0,0544729	0,063674	85,55
Belize	0,0456028	0,063674	71,62
Benin	11,1971251	16,4725649	67,97
Bolivia (*)	0	0	0,00
Bosnia-Erzegovina (*)	0	0	0,00
Botswana	0,0647352	0,1056	61,30
Brasile	0,0244446	0,0309521	78,98
Bulgaria	1,5568537	4,0390985	38,54
Burkina Faso	13,0420989	16,4725649	79,17
Burundi	7,4564554	8,9198109	83,59
Camerun	15,1617187	16,4725649	92,04
Canada	0,0296948	0,0437082	67,94
Ciad	12,9296478	16,4725649	78,49
Cile	11,0214007	13,0191381	84,66
Cina	0,2073044	0,2651535	78,18
Cipro	0,0123438	0,0150657	81,93
Cisgiordania — Striscia di Gaza (*)	0	0	0,00
Colombia	23,1500329	34,0309682	68,03
Comore	11,0233646	12,3543728	89,23
Congo	15,8847088	16,4725649	96,43
Corea del Sud	23,5938015	24,7917493	95,17
Costa Rica	4,2914188	6,5397947	65,62
Costa d'Avorio	15,259141	16,4725649	92,63
Egitto	0,0632051	0,1058896	59,69
Eritrea (*)	0	0	0,00
Estonia (*)	0	0	0,00
Etiopia	0,0725413	0,2012113	36,05
ex Jugoslavia (*)	0	0,1605575	0,00
Fiji	0,0316962	0,0436567	72,60
Filippine	0,4918452	0,817929	60,13
Gabon	20,1557622	16,4725649	122,36
Gambia	0,2471755	0,3068708	80,55
Georgia	0,0261629	0,031837	82,18
Ghana	18,8697439	51,4588586	36,67
Giamaica	0,6155779	1,2351779	49,84
Giappone	5,3131863	3,3998572	156,28
Gibuti	6,6312349	5,6580287	117,20
Giordania	0,0141788	0,0222084	63,84
Grenada	0,0793511	0,0859623	92,31
Guinea	32,1593765	31,8684471	100,91
Guinea Bissau	457,1247205	736,1059993	62,10
Guinea equatoriale	13,2482031	16,4725649	80,43
Guyana	2,6616635	4,4734723	59,50
Haiti (*)	0	0,5093984	0,00
Hong Kong	0,2497118	0,24833	100,56
India	0,4445627	1,0951103	40,60
Indonesia	59,0410903	73,713696	80,10
Isole Salomone	0,0986771	0,1049043	94,06

Sedi di servizio	Parità economiche luglio 1996	Tasso di cambio giugno 1996 (**)	Coefficienti correttivi luglio 1996 (***)
Israele	0,1092398	0,103598	105,45
Kazakhstan	0,0342607	0,031837	107,61
Kenya	1,1767997	1,8240187	64,52
Lesotho	0,0703153	0,1392874	50,48
Lettonia (*)	0	0	0,00
Libano	47,0506759	49,3193924	95,40
Liberia (*)	0	0,031837	0,00
Lituania (*)	0	0	0,00
Madagascar	68,2662146	125,2348153	54,51
Malawi	0,1880859	0,4882336	38,52
Mali	13,9842377	16,4725649	84,89
Malta	0,009066	0,0116159	78,05
Marocco	0,1961727	0,2803241	69,98
Mauritania	3,3068724	4,3023706	76,86
Maurizio	0,4316361	0,6136099	70,34
Messico	0,1181044	0,2363899	49,96
Mozambico	194,4173606	351,4938489	55,31
Namibia	0,0874029	0,1392874	62,75
Niger	13,0819304	16,4725649	79,42
Nigeria	1,0355024	2,6266022	39,42
Norvegia	0,2576376	0,2080862	123,81
Nuova Caledonia	3,6821563	2,9949984	122,94
Pakistan	0,6604226	1,1055954	59,73
Papua Nuova Guinea	0,0380214	0,0406058	93,64
Perù	0,0627747	0,0767578	81,78
Polonia	716,1510829	849,5454932	84,30
Repubblica Ceca	0,5561112	0,8873902	62,67
Repubblica Centrafricana	18,3698684	16,4725649	111,52
Repubblica Dominicana	0,3064145	0,4097521	74,78
Repubblica del Capo Verde	1,9902843	2,6755137	74,39
Romania	39,1804024	93,949643	41,70
Ruanda (*)	0	9,6237128	0,00
Russia	0,0386537	0,031837	121,41
Samoa Occidentali	0,0582731	0,0764584	76,22
Senegal	12,2688129	16,4725649	74,48
Sierra Leone	22,4305825	27,2643001	82,27
Siria	0,9122293	1,3371487	68,22
Slovacchia	0,5873548	0,986096	59,56
Slovenia	3,6983593	4,4347865	83,39
Somalia (*)	0	83,4097923	0,00
Sri Lanka (*)	0	0	0,00
Stati Uniti d'America (New York)	0,0297365	0,031837	93,40
Stati Uniti d'America (Washington)	0,0259319	0,031837	81,45
Sudafrica (Città del Capo)	0,0892687	0,1392874	64,09
Sudafrica (Pretoria)	0,0848823	0,1392874	60,94
Sudan	1,0457249	3,7854412	27,62
Suriname	7,0786481	12,7985256	55,31
Svizzera	0,0489475	0,0399074	122,65
Swaziland	0,0610639	0,1392874	43,84
São Tomé e Príncipe (*)	0	0	0,00
Tailandia	0,5818168	0,7861635	74,01
Tanzania	8,3323384	18,5154326	45,00
Togo	13,1436828	16,4725649	79,79
Tonga	0,0335283	0,0395695	84,73
Trinidad e Tobago	0,1006786	0,1885547	53,39
Tunisia	0,0191265	0,0305614	62,58
Turchia	1600,309282	2492,273951	64,21
Uganda	21,0489094	31,7803343	66,23
Ucraina	0,0343746	0,031837	107,97
Ungheria	3,5476908	4,8503662	73,14

Sedi di servizio	Parità economiche luglio 1996	Tasso di cambio giugno 1996 (**)	Coefficienti correttori luglio 1996 (***)
Uruguay	0,2185239	0,2476903	88,22
Vanuatu	3,4230266	3,5308241	96,95
Venezuela	6,573016	14,9195834	44,06
Vietnam	125,6336345	348,9305279	36,01
Zaire (*)	0	1089,324619	0,00
Zambia	22,644138	39,1711387	57,81
Zimbabwe	0,1460063	0,3101833	47,07

(\*) Non disponibile.

(\*\*) BEF 1 = moneta nazionale.

Georgia, Kazakistan, Russia, Ucraina = USD.

(\*\*\*) Bruxelles = 100.

## REGOLAMENTO (CE) N. 543/97 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 75 e 94,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato <sup>(3)</sup>,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile <sup>(4)</sup>, prevede che gli Stati membri possano promuovere lo sviluppo del trasporto combinato accordando aiuti per gli investimenti nelle infrastrutture, nelle attrezzature fisse e mobili necessarie al trasbordo e per i materiali di trasporto specificamente adattati al trasporto combinato e utilizzati esclusivamente nel trasporto combinato o aiuti per i costi di esercizio di un servizio di trasporto combinato intracomunitario in transito attraverso il territorio di un paese terzo;
- (2) considerando che, visti i crescenti imperativi della mobilità e le relative sollecitazioni per l'individuo e l'ambiente oltreché l'attuale quanto mai impari ripartizione dei costi fra i modi di trasporto, occorre consentire il sostegno ai modi di trasporto rispettosi dell'ambiente;
- (3) considerando il quadro dell'attuale politica dei trasporti, che non è ancora riuscita a creare le condizioni necessarie per una sana concorrenza tra i vari modi di trasporto e che non è ancora stato raggiunto l'equilibrio finanziario delle imprese ferroviarie;
- (4) considerando che l'evoluzione del trasporto combinato mostra che la fase di avvio di questa tecnica non si è ancora conclusa in tutte le regioni della Comunità e che è quindi necessario prorogare il regime di aiuti;
- (5) considerando che è opportuno mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1997 l'attuale regime di aiuti; che è necessario che il Consiglio deliberi, alle condizioni previste dal trattato, in merito al regime da applicare successivamente o, eventualmente, in merito alle modalità con cui si porrà fine a tali aiuti;

- (6) considerando che la possibilità di accordare aiuti per i costi di esercizio dei servizi di trasporto combinato in transito attraverso il territorio di un paese terzo deve essere mantenuta solo per la Svizzera e gli Stati della ex Jugoslavia;
- (7) considerando che la decisione 75/327/CEE <sup>(5)</sup> cui si riferisce l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1107/70 è stata abrogata dall'articolo 13 dalla direttiva 91/440/CEE del 29 luglio 1991 relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie <sup>(6)</sup>; che occorre pertanto abrogare detto articolo 4;
- (8) considerando che le categorie di aiuti autorizzati per il trasporto combinato hanno dimostrato di funzionare in modo soddisfacente e che è pertanto possibile semplificarne il controllo esentandole dalla procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato;
- (9) considerando che la fissazione di regole relative agli aiuti accordati dagli Stati membri in materia di trasporto è di competenza esclusiva della Comunità e deve assumere forma di regolamento;
- (10) considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1107/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1107/70 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 3, punto 1, lettera e) è modificato come segue:

— al primo e terzo comma la data del 31 dicembre 1995 è sostituita da quella del 31 dicembre 1997;

<sup>(1)</sup> GU n. C 253 del 29. 9. 1995, pag. 22.<sup>(2)</sup> GU n. C 39 del 12. 2. 1996, pag. 102.<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 29 febbraio 1996 (GU n. C 78 del 18. 3. 1996, pag. 25), posizione comune del Consiglio del 25 ottobre 1996 (GU n. C 372 del 9. 12. 1996, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 19 febbraio 1997 (GU n. C 85 del 17. 3. 1997).<sup>(4)</sup> GU n. L 130 del 15. 6. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3578/92 (GU n. L 364 del 12. 12. 1992, pag. 11).<sup>(5)</sup> Decisione 75/327/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari fra tali aziende e gli Stati (GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 3).<sup>(6)</sup> GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 25.

— al primo comma, quarto trattino, il termine «l'Austria», è soppresso.

2) L'articolo 4 è soppresso.

3) All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Gli aiuti di cui all'articolo 3, punto 1, lettera e) sono esentati dalla procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato; essi vengono comunicati alla

Commissione a titolo preventivo all'inizio di ogni anno, poi, a titolo di consuntivo, dopo la chiusura dell'esercizio di bilancio.»

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. VAN AARTSEN

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 544/97 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1997

che istituisce un certificato d'origine per l'aglio importato da taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione, del 12 luglio 1993, relativo all'applicazione di titoli di importazione per l'aglio importato dai paesi terzi<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94<sup>(3)</sup>, ha subordinato l'immissione in libera pratica di aglio nella Comunità alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che negli ultimi anni, segnatamente in seguito all'introduzione di una clausola di salvaguardia applicabile all'importazione di aglio originario della Cina, si è registrato un incremento massiccio o brusco delle importazioni di tale prodotto in provenienza da taluni paesi terzi che non sono tradizionalmente esportatori di aglio nella Comunità;

considerando che, sulla scorta di tali constatazioni e delle informazioni ricevute dalla Commissione, esistono fondati dubbi sull'origine reale dell'aglio importato in provenienza dai paesi predetti; che su tale base i servizi competenti della Commissione hanno avvertito gli uffici responsabili negli Stati membri; che tuttavia le importazioni la cui origine reale è dubbia sono continuate ad un ritmo accelerato;

considerando che per rafforzare i controlli e onde evitare qualsiasi rischio di sviamento di traffico basato su documenti inesatti, è opportuno assoggettare l'importazione di aglio proveniente dai paesi in parola alla presentazione di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità nazionali competenti, conformemente alle disposizioni degli articoli da 56 a 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 89/97<sup>(5)</sup>; che, per la medesima ragione, è opportuno imporre il trasporto diretto nella Comunità dell'aglio originario di detti paesi terzi;

considerando che l'istituzione di tale regime di certificati di origine presuppone l'instaurazione di una forma di cooperazione amministrativa fra la Comunità e i paesi terzi interessati, conformemente alle disposizioni degli

articoli da 63 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93, mirante segnatamente a fornire alla Commissione le informazioni sulle autorità competenti per il rilascio dei certificati di origine nei singoli paesi terzi; che dopo la trasmissione alla Commissione da parte dei singoli paesi terzi, tali indicazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C; che, una volta effettuata la pubblicazione, il presente regolamento sarà applicabile in ciascuno dei paesi terzi interessati; che occorre tuttavia fissare un limite massimo di tre mesi per l'invio delle informazioni necessarie alla Commissione; che a decorrere da tale limite il presente regolamento sarà quindi applicabile a tutti i paesi terzi interessati a prescindere dal fatto che abbiano trasmesso informazioni alla Commissione;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni specifiche intese ad esentare dall'applicazione del presente regolamento i prodotti in fase di inoltro nella Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'immissione in libera pratica, nella Comunità, di aglio originario dei paesi terzi che figurano nell'allegato è subordinata:

- a) alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti di tali paesi, conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e
- b) alla condizione che il prodotto sia stato trasportato direttamente da tali paesi nella Comunità.

*Articolo 2*

1. Sono considerati trasportati direttamente nella Comunità dai paesi terzi che figurano nell'allegato:

- a) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato senza attraversamento del territorio di un altro paese terzo;
- b) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato con attraversamento del territorio di paesi terzi dal paese d'origine, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in quei paesi, a condizione che l'attraversamento dei paesi terzi sia giustificato da motivi geografici o attinenti esclusivamente alle necessità del trasporto e a condizione che i prodotti:

<sup>(1)</sup> GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 17 del 21. 1. 1997, pag. 28.

- siano rimasti sotto il controllo dell'autorità doganale del paese di transito o di deposito,
  - non vi siano stati immessi in commercio o in consumo, e
  - vi abbiano subito, all'occorrenza, unicamente operazioni di scarico e di ricarico oppure operazioni destinate a garantirne la conservazione in stato inalterato.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b) è fornita con la presentazione alle autorità della Comunità:
- a) di un documento giustificativo di trasporto unico rilasciato nel paese d'origine per l'attraversamento del paese di transito;
  - b) di un attestato rilasciato dall'autorità doganale del paese di transito, contenente:
    - una descrizione esatta dei prodotti,
    - la data del loro scarico e ricarico o, all'occorrenza, del loro imbarco o sbarco, con indicazione delle navi utilizzate,
    - la certificazione delle condizioni in cui sono stati conservati durante il transito;
  - c) o, in mancanza di quanto indicato ai precedenti trattini, qualsiasi altro documento probatorio.

#### Articolo 3

Non appena trasmesse da ciascun paese terzo che figura nell'allegato, le informazioni necessarie all'instaurazione di una procedura di cooperazione amministrativa conformemente alle disposizioni degli articoli da 63 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

#### Articolo 4

1. Sono esonerati dall'applicazione del presente regolamento i prodotti in fase di inoltro nella Comunità a norma del paragrafo 2.

2. Sono considerati prodotti in fase di inoltro nella Comunità i prodotti che:
  - hanno lasciato il paese di origine prima della data di applicazione del presente regolamento e
  - sono scortati da un documento di trasporto valido dal luogo di carico nel paese di origine sino al luogo di scarico nella Comunità, rilasciato prima della data di applicazione del presente regolamento.
3. Gli interessati forniscono alle autorità doganali competenti la prova che sono state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2.

Tuttavia, le autorità possono considerare che i prodotti hanno lasciato il paese d'origine prima della data di applicazione del presente regolamento quando viene esibito uno dei seguenti documenti:

- in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico dalla quale risulta che il carico è stato effettuato prima di tale data;
- in caso di trasporto per ferrovia, la lettera di vettura che è stata accettata dai servizi delle ferrovie del paese di origine prima di tale data;
- in caso di trasporto su strada, il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) o qualsiasi altro documento di trasporto rilasciato nel paese di origine prima di tale data;
- in caso di trasporto aereo, la lettera di vettura aerea dalla quale risulta che la compagnia aerea ha ritirato i prodotti prima di tale data.

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile in ciascuno dei paesi terzi che figurano nell'allegato a decorrere dalla pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 3 o, in mancanza di tali informazioni, tre mesi dopo la pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

**Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1**

Libano  
Iran  
Emirati arabi uniti  
Vietnam

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 545/97 DELLA COMMISSIONE**

del 25 marzo 1997

**che modifica il regolamento (CE) n. 2368/96 recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 22 bis, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2368/96 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 242/97<sup>(4)</sup>, reca, all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), l'elenco dei prodotti addizionali che possono essere acquistati all'intervento in particolare in Germania; che, in seguito alla ripresa dei prezzi di mercato di tali prodotti, è opportuno escluderli dall'elenco delle qualità ammissibili per tale Stato membro;

considerando che il regolamento (CE) n. 2368/96 prevede, all'articolo 1, paragrafo 3, la fissazione del peso massimo delle carcasse in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione<sup>(5)</sup>; che è opportuno mantenere temporaneamente in vigore tale deroga per le gare dei mesi di aprile, maggio e giugno 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2368/96 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1:
  - a) al paragrafo 1, lettera a), i termini «Germania — categoria A, classi 02 e 03» sono soppressi;
  - b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2456/93, il peso massimo delle carcasse ivi stabilito non può superare:

    - a) 360 chilogrammi per le carcasse di animali delle categorie A e C, delle classi di conformazione U, R e O;
    - b) 450 chilogrammi per le carcasse di animali della categoria A delle classi di conformazione S e E.»
- 2) All'articolo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'articolo 1 si applica alle gare aperte nei mesi di aprile, maggio e giugno 1997.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

<sup>(3)</sup> GU n. L 323 del 13. 12. 1996, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 40 dell'11. 2. 1997, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

**REGOLAMENTO (CE) N. 546/97 DELLA COMMISSIONE****del 25 marzo 1997****recante modifica del regolamento (CE) n. 414/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20 e l'articolo 22, secondo comma,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Germania, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 414/97 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che occorre permettere l'utilizzazione dei suini all'ingrasso abbattuti per la fabbricazione di prodotti trasformati sottoposti a trattamento termico, per evitare rischi sul piano sanitario; che è opportuno prevedere l'obbligo di esportazione di tali prodotti, onde evitare turbative del mercato comunitario, senza che siano concesse restituzioni all'esportazione, dato il prezzo piuttosto basso al quale l'industria di trasformazione può acquistare tali prodotti; che è necessario fare in modo di mantenere le correnti di scambio tradizionali di tali prodotti con i paesi terzi ed evitare perturbazioni sui mercati di tali paesi; che è opportuno prevedere la marcatura delle singole scatole di conserva per evitare il rischio che vengano reimportate nell'Unione europea;

considerando che occorre detrarre le spese di trasporto dall'aiuto calcolato secondo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 414/97, dato che le spese di trasporto nell'ambito di misure eccezionali non sono assunte in carico dal produttore, a differenza della commercializzazione normale;

considerando che occorre tener conto della modifica delle zone nelle quali si applicano restrizioni di ordine sanitario e commerciale in seguito all'insorgenza di nuovi focolai di peste suina classica nel Land Niedersachsen, modificando l'allegato I del regolamento (CE) n. 414/97 e sostituendo l'allegato II con un nuovo allegato;

considerando che una rapida ed efficace applicazione delle misure eccezionali di sostegno del mercato costituisce uno dei migliori strumenti di lotta contro la diffu-

sione della peste suina classica; che è pertanto giustificato applicare la maggior parte delle disposizioni previste dal regolamento a partire dal 18 marzo 1997;

considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 414/97 è modificato come segue:

1) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 3*

Gli animali sono pesati e macellati il giorno della consegna, in modo da evitare la diffusione dell'epizootia.

Essi sono quindi trasportati immediatamente in una sardigna e trasformati in prodotti di cui ai codici NC 1501 00 11, 1506 00 00 e 2301 10 00, secondo quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE.

Tuttavia, i suini all'ingrasso possono essere trasportati in un macello dove sono abbattuti immediatamente e possono essere immagazzinati in carcasse o in mezzene in un deposito frigorifero.

Le suddette operazioni sono effettuate sotto il controllo permanente delle competenti autorità tedesche.»

2) È inserito il seguente articolo 3 bis:

*«Articolo 3 bis*

1. In deroga all'articolo 3, le autorità tedesche possono decidere di utilizzare i suini macellati per la fabbricazione di prodotti trasformati di cui al codice NC 1602. In tal caso, le carni sono sottoposte ad un trattamento termico che porti la temperatura al centro della massa ad almeno 70 °C.

La quantità di prodotti trasformati non può superare 4 000 tonnellate.

2. I prodotti trasformati di cui al paragrafo 1 devono essere esportati. Non sono concesse restituzioni all'esportazione. Le competenti autorità adottano le misure necessarie a garantire il rispetto di tali disposizioni e ne informano la Commissione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 29.

Tali misure comprendono in particolare l'obbligo degli operatori di fornire ogni quindici giorni i dati relativi alle esportazioni e di espletare le formalità doganali di esportazione in Germania, nonché l'obbligo di apporre sulla dichiarazione di esportazione ed, eventualmente, sull'esemplare di controllo T5 la seguente dicitura:

"Regolamento (CE) n. 414/97; esportazione senza restituzione".

3. Le autorità tedesche adottano tutte le misure necessarie a garantire la completa trasformazione delle carcasse o mezzene e il rispetto delle disposizioni veterinarie previste per il magazzinaggio, il trasporto e la trasformazione. Le misure comprendono un controllo permanente in loco, da parte delle autorità competenti, sulla trasformazione delle carni. La Germania notifica alla Commissione, entro i quindici giorni successivi all'adozione del presente regolamento le disposizioni pratiche adottate in materia di gestione e di controllo.

4. Il ricavo della vendita della carne dei suini macellati dalle autorità tedesche e destinata alla trasformazione è ripartito tra la Comunità e la Germania, applicando la chiave di ripartizione effettivamente utilizzata per la concessione dell'aiuto. Le perdite eventuali connesse all'operazione di vendita non sono a carico del bilancio della Comunità. Le autorità tedesche mettono in vendita la carne destinata all'industria di trasformazione mediante gara.

5. La Germania adotta un dispositivo atto a garantire che le operazioni di vendita dei prodotti trasformati di cui al codice NC 1602 si svolgano in condizioni di concorrenza leale e non diano esito a benefici indebiti per gli operatori.

6. Le autorità tedesche informano regolarmente la Commissione dell'andamento delle vendite, indicando in particolare i prezzi ottenuti, i quantitativi venduti e i

paesi di destinazione. Esse comunicano alla Commissione le misure adottate in virtù del paragrafo 5.

7. Ogni singola scatola di conserva deve essere marcata. Il testo della marcatura è stabilito dalle autorità competenti e viene effettuata mediante stampigliatura delle scatole.

3) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Per i suini all'ingrasso di peso pari o superiore a 120 kg in media per partita, l'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è pari, franco azienda, al prezzo di mercato di un suino macellato della classe E ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, del regolamento (CEE) n. 3537/89 della Commissione<sup>(1)</sup> e del regolamento (CEE) n. 2123/89 della Commissione<sup>(2)</sup>, rilevato in Germania nella settimana precedente la consegna dei suini all'ingrasso alle autorità competenti e diminuito di 2,8 ECU/100 kg peso morto per le spese di trasporto.»

4) È aggiunto all'allegato I il testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

5) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, punti 1, 2, 4 e 5 si applicano a partire dal 18 marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO I*

	*Niedersachsen
Suini all'ingrasso	2 500
Suinetti	3 000*

*ALLEGATO II**\*ALLEGATO II*

1. Nel Land Nordrhein-Westfalen, le zone di protezione e di sorveglianza nei seguenti distretti:
    - Paderborn,
    - Soest,
    - Gütersloh,
    - Lippe.
  2. Nel Land Mecklenburg-Vorpommern:
    - Tutti i distretti tranne Nordwestmecklenburg e Ludwigslust.
  3. Nel Land Niedersachsen, le zone di protezione e di sorveglianza nei seguenti distretti:
    - Lüchow-Dannenberg,
    - Uelzen.\*
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 547/97 DELLA COMMISSIONE****del 25 marzo 1997****che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13,considerando che le restituzioni all'esportazione nel settore della carne bovina sono state fissate dal regolamento (CE) n. 379/97 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 379/97 ai dati di cui la Commissione

ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68, fissate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 379/97 sono modificate, per i prodotti compresi nell'allegato del presente regolamento, conformemente agli importi di cui in detto allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.<sup>(3)</sup> GU n. L 60 dell'1. 3. 1997, pag. 35.

## ALLEGATO

## del regolamento della Commissione, del 25 marzo 1997, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (?)	Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (?)
		— Peso vivo —			— Peso netto —
0102 10 10 9120	01	68,50	0201 20 20 9120	02	95,00
0102 10 10 9130	02	45,50		03	66,00
	03	31,50		04	33,00
	04	15,50	0201 20 30 9110 (1)	02	93,50
0102 10 30 9120	01	68,50		03	64,50
0102 10 30 9130	02	45,50		04	31,50
	03	31,50	0201 20 30 9120	02	69,00
	04	15,50		03	48,50
0102 10 90 9120	01	68,50		04	24,00
0102 90 41 9100	02	60,50	0201 20 50 9110 (1)	02	163,50
0102 90 51 9000	02	45,50		03	109,00
	03	31,50		04	54,00
	04	15,50	0201 20 50 9120	02	120,50
0102 90 59 9000	02	45,50		03	83,50
	03	31,50		04	41,50
	04	15,50	0201 20 50 9130 (1)	02	93,50
0102 90 61 9000	02	45,50		03	64,50
	03	31,50		04	31,50
	04	15,50	0201 20 50 9140	02	69,00
0102 90 69 9000	02	45,50		03	48,50
	03	31,50		04	24,00
	04	15,50	0201 20 90 9700	02	69,00
0102 90 71 9000	02	60,50		03	48,50
	03	40,00		04	24,00
	04	20,00	0201 30 00 9050	05 (4)	100,00
0102 90 79 9000	02	60,50		07 (4a)	100,00
	03	40,00	0201 30 00 9100 (2)	02	228,00
	04	20,00		03	156,50
		— Peso netto —		04	78,00
0201 10 00 9110 (1)	02	93,50		06	200,50
	03	64,50	0201 30 00 9150 (6)	08	121,00
	04	31,50		09	111,00
0201 10 00 9120	02	69,00		03	93,50
	03	48,50		04	47,00
	04	24,00		06	108,50
0201 10 00 9130 (1)	02	129,00	0201 30 00 9190 (6)	02	95,50
	03	86,50		03	63,00
	04	43,50		04	31,50
0201 10 00 9140	02	95,00		06	77,00
	03	66,00			
	04	33,00			
0201 20 20 9110 (1)	02	129,00			
	03	86,50			
	04	43,50			

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (?)	Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (?)
		— Peso netto —			— Peso netto —
0202 10 00 9100	02	69,00	1602 50 10 9120	02	110,00 <sup>(8)</sup>
	03	48,50		03	88,50 <sup>(8)</sup>
	04	24,00		04	88,50 <sup>(8)</sup>
0202 10 00 9900	02	95,00	1602 50 10 9140	02	97,50 <sup>(8)</sup>
	03	66,00		03	78,00 <sup>(8)</sup>
	04	33,00		04	78,00 <sup>(8)</sup>
0202 20 10 9000	02	95,00	1602 50 10 9160	02	78,00 <sup>(8)</sup>
	03	66,00		03	63,00 <sup>(8)</sup>
	04	33,00		04	63,00 <sup>(8)</sup>
0202 20 30 9000	02	69,00	1602 50 10 9170	02	52,00 <sup>(8)</sup>
	03	48,50		03	41,50 <sup>(8)</sup>
	04	24,00		04	41,50 <sup>(8)</sup>
0202 20 50 9100	02	120,50	1602 50 10 9190	02	52,00
	03	83,50		03	41,50
	04	41,50		04	41,50
0202 20 50 9900	02	69,00	1602 50 10 9240	02	—
	03	48,50		03	—
	04	24,00		04	—
0202 20 90 9100	02	69,00	1602 50 10 9260	02	—
	03	48,50		03	—
	04	24,00		04	—
0202 30 90 9100	05 <sup>(4)</sup>	100,00	1602 50 10 9280	02	—
	07 <sup>(4a)</sup>	100,00		03	—
				04	—
0202 30 90 9400 <sup>(6)</sup>	08	121,00	1602 50 31 9125	01	108,00 <sup>(5)</sup>
	09	111,00	1602 50 31 9135	01	63,00 <sup>(8)</sup>
	03	93,50	1602 50 31 9195	01	31,00
	04	47,00	1602 50 31 9325	01	96,50 <sup>(5)</sup>
	06	108,50	1602 50 31 9335	01	56,50 <sup>(8)</sup>
0202 30 90 9500 <sup>(6)</sup>	02	95,50	1602 50 31 9395	01	31,00
	03	63,00	1602 50 39 9125	01	108,00 <sup>(5)</sup>
	04	31,50	1602 50 39 9135	01	63,00 <sup>(8)</sup>
	06	77,00	1602 50 39 9195	01	31,00
			1602 50 39 9325	01	96,50 <sup>(5)</sup>
0206 10 95 9000	02	95,50	1602 50 39 9335	01	56,50 <sup>(8)</sup>
	03	63,00	1602 50 39 9395	01	31,00
	04	31,50	1602 50 39 9425	01	71,00 <sup>(5)</sup>
	06	77,00	1602 50 39 9435	01	41,50 <sup>(8)</sup>
0206 29 91 9000	02	95,50	1602 50 39 9495	01	31,00
	03	63,00	1602 50 39 9505	01	31,00
	04	31,50	1602 50 39 9525	01	71,00 <sup>(5)</sup>
	06	77,00	1602 50 39 9535	01	41,50 <sup>(8)</sup>
0210 20 90 9100	02	80,00	1602 50 39 9595	01	31,00
	04	47,50			
0210 20 90 9300	02	99,00			
0210 20 90 9500 <sup>(3)</sup>	02	99,00			

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (?)	Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (?)
		— Peso netto —			— Peso netto —
1602 50 39 9615	01	31,00	1602 50 80 9495	01	31,00
1602 50 39 9625	01	14,00	1602 50 80 9505	01	31,00
1602 50 39 9705	01	—	1602 50 80 9515	01	14,00
1602 50 39 9805	01	—	1602 50 80 9535	01	41,50 (8)
1602 50 39 9905	01	—	1602 50 80 9595	01	31,00
1602 50 80 9135	01	63,00 (8)	1602 50 80 9615	01	31,00
1602 50 80 9195	01	31,00	1602 50 80 9625	01	14,00
1602 50 80 9335	01	56,50 (8)	1602 50 80 9705	01	—
1602 50 80 9395	01	31,00	1602 50 80 9805	01	—
1602 50 80 9435	01	41,50 (8)	1602 50 80 9905	01	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 modificato.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 modificato.

(3) La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salamoia.

(4) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44), modificato.

(4\*) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (GU n. L 274 del 26. 10. 1996, pag. 18), modificato.

(5) GU n. L 221 del 19. 8. 1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 39).

(7) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(8) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 modificato.

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 548/97 DELLA COMMISSIONE****del 25 marzo 1997****relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per i prodotti del settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 2377/80<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 266/97<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che i quantitativi figuranti nelle domande di prefissazione delle restituzioni sono superiori allo smercio normale; che è stato pertanto deciso di respingere tutte le

domande di titoli di esportazione nel settore delle carni bovine presentate il 20 marzo 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1445/95, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti del settore delle carni bovine presentate dal 20 al 25 marzo 1997.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.<sup>(4)</sup> GU n. L 45 del 15. 2. 1997, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 549/97 DELLA COMMISSIONE****del 25 marzo 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.<sup>(2)</sup> GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 marzo 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 15	204	65,2
	212	102,8
	624	129,8
	999	99,3
0707 00 15	052	161,8
	999	161,8
0709 10 10	220	197,5
	999	197,5
0709 90 73	052	81,7
	204	64,9
	999	73,3
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	49,2
	204	44,5
	212	52,8
	220	29,3
	400	38,2
	448	25,2
	600	42,2
	624	51,3
	999	41,6
	0805 30 20	052
600		81,3
999		98,2
0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	060	60,2
	388	100,4
	400	99,9
	404	99,0
	508	86,7
	512	71,3
	524	69,1
	528	68,3
	999	81,9
	0808 20 31	052
388		63,5
400		82,0
512		63,4
528		68,0
999		79,9

(<sup>1</sup>) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**DIRETTIVA 97/9/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 3 marzo 1997

**relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(2)</sup>,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo<sup>(3)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato<sup>(4)</sup>, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 18 dicembre 1996,

- (1) considerando che il Consiglio ha adottato, il 10 maggio 1993, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari<sup>(5)</sup>; che tale direttiva costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno nel settore delle imprese di investimento;
- (2) considerando che la direttiva 93/22/CEE stabilisce le regole prudenziali che le imprese di investimento devono osservare in qualunque momento, in particolare le regole volte a tutelare il più possibile i diritti degli investitori sui fondi o strumenti finanziari loro appartenenti;
- (3) considerando, tuttavia, che nessun sistema di vigilanza può offrire una protezione completa, in particolare qualora siano compiuti atti fraudolenti;
- (4) considerando che la tutela degli investitori e la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario sono elementi importanti del completamento e del buon funzionamento del mercato interno in tale settore e che, a tal fine, è pertanto essenziale che esista in ogni Stato membro un sistema di indennizzo degli investitori che offra una garanzia minima armonizzata di tutela almeno per i piccoli investitori, in caso di

incapacità di un'impresa di investimento di far fronte ai suoi obblighi nei confronti dei clienti investitori;

- (5) considerando che i piccoli investitori potranno pertanto acquistare servizi di investimento presso le succursali di imprese di investimento comunitarie o nel quadro della prestazione transfrontaliera di servizi, con la stessa fiducia con cui li acquisterebbero da imprese nazionali, consapevoli che, in caso di incapacità dell'impresa di investimento di far fronte ai propri obblighi nei confronti dei clienti investitori, potranno disporre di una tutela minima armonizzata;
- (6) considerando che in assenza di una tale armonizzazione minima gli Stati membri ospitanti potrebbero ritenersi autorizzati, ai fini della tutela degli investitori, ad obbligare le imprese di investimento degli altri Stati membri che operano tramite succursali o in libera prestazione di servizi di aderire al sistema d'indennizzo dello Stato ospitante allorché esse non partecipino a nessun sistema d'indennizzo degli investitori nei loro Stati membri d'origine, ovvero qualora si ritenga che tale sistema non offra una tutela equivalente; che un tale obbligo potrebbe pregiudicare il funzionamento del mercato interno;
- (7) considerando che, sebbene nella maggior parte degli Stati membri attualmente esistano alcuni meccanismi di indennizzo degli investitori, il loro campo di applicazione non comprende, in generale, tutte le imprese di investimento titolari dell'autorizzazione unica prevista dalla direttiva 93/22/CEE;
- (8) considerando che, pertanto, tutti gli Stati membri dovrebbero disporre di uno o più sistemi di indennizzo degli investitori cui siano tenute a partecipare tutte le dette imprese di investimento; che il sistema deve coprire i fondi o gli strumenti detenuti da un'impresa di investimento in relazione ad operazioni di investimento di un investitore e che, qualora un'impresa di investimento non fosse in grado di far fronte ai propri obblighi nei confronti dei suoi clienti investitori, non possono essere restituiti all'investitore; che ciò non pregiudica in alcun modo le norme e le procedure applicabili in ciascuno Stato membro riguardo alle decisioni da prendere in caso di insolvenza o di liquidazione di un'impresa di investimento;
- (9) considerando che la definizione di impresa di investimento comprende gli enti creditizi autorizzati a fornire servizi di investimento; che tali enti creditizi devono essere altresì tenuti a partecipare ad un

<sup>(1)</sup> GU n. C 321 de 27. 11. 1993, pag. 15 e GU n. C 382 del 31. 12. 1994, pag. 27.

<sup>(2)</sup> GU n. C 127 del 7. 5. 1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Parere espresso il 28 luglio 1995.

<sup>(4)</sup> Parere del Parlamento europeo del 19 aprile 1994 (GU n. C 128 del 9. 5. 1994, pag. 85), posizione comune del Consiglio del 23 ottobre 1995 (GU n. C 320 del 30. 11. 1995, pag. 9), e decisione del Parlamento europeo del 12 marzo 1996 (GU n. C 96 dell'1. 4. 1996, pag. 28). Decisione del Consiglio del 17 febbraio 1997 e decisione del Parlamento europeo del 19 febbraio 1997 (GU n. C 85 del 17. 3. 1997).

<sup>(5)</sup> GU n. L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 27.

sistema di indennizzo degli investitori relativamente alle loro attività di investimento; che non è tuttavia necessario prevedere che detti enti creditizi aderiscano a due distinti sistemi qualora un unico sistema risponda ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva e dalla direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi<sup>(1)</sup>; che, tuttavia, nel caso di imprese di investimento che siano enti creditizi, può essere talora difficile distinguere tra depositi coperti dalla direttiva 94/19/CE e fondi detenuti ai fini di attività di investimento; che è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di determinare quale direttiva applicare a tali crediti;

(10) considerando che la direttiva 94/19/CE consente agli Stati membri di esonerare un ente creditizio dall'aderire ad un sistema di garanzia dei depositi qualora tale ente appartenga ad un sistema che protegge l'ente stesso e segnatamente ne garantisce la solvibilità; che qualora l'ente creditizio che appartiene a tale sistema sia anche un'impresa di investimento, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, a talune condizioni, ad esonerarlo dall'obbligo di aderire a un sistema di indennizzo degli investitori;

(11) considerando che un livello minimo armonizzato d'indennizzo di 20 000 ecu per investitore dovrebbe essere sufficiente a tutelare gli interessi dei piccoli investitori qualora un'impresa d'investimento non sia in grado di onorare gli impegni nei confronti dei propri clienti investitori; che sembra pertanto ragionevole fissare il livello minimo armonizzato a 20 000 ecu; che, come nella direttiva 94/19/CE, potrebbero essere necessarie disposizioni transitorie limitate per consentire ai sistemi di indennizzo di rispettare tale importo, e ciò anche per gli Stati membri i quali al momento dell'adozione della presente direttiva non disponessero di un tale sistema;

(12) considerando che analogo importo è stato prescritto nella direttiva 94/19/CE;

(13) considerando che per incoraggiare l'investitore a far prova di discernimento nella scelta di un'impresa di investimento, è ragionevole consentire agli Stati membri di imporre che l'investitore sostenga una parte delle perdite subite; che, tuttavia l'investitore deve essere coperto almeno per il 90 % della perdita finché l'importo dell'indennizzo pagato non raggiunga il livello minimo comunitario;

(14) considerando che i sistemi di taluni Stati membri offrono livelli di copertura più elevati del livello minimo armonizzato di tutela della presente diret-

tiva; che, non sembra, peraltro, opportuno imporre una modifica di tali sistemi a tal riguardo;

(15) considerando che l'esistenza nella Comunità di sistemi che offrono un livello di copertura superiore al minimo armonizzato può provocare, su un medesimo territorio, differenze d'indennizzo e condizioni di concorrenza diseguali tra le imprese di investimento nazionali e le succursali di imprese di altri Stati membri; che, per ovviare a tali inconvenienti, è opportuno autorizzare l'adesione delle succursali al sistema del paese ospitante, affinché sia ad esse consentito di offrire agli investitori la medesima copertura offerta dal sistema del paese in cui sono stabilite; che è opportuno che la Commissione, nella relazione che redigerà sull'applicazione della presente direttiva, riferisca sulla frequenza con cui le succursali si sono avvalse di tale facoltà e sulle difficoltà eventuali che esse ovvero i sistemi di indennizzo degli investitori hanno incontrato nell'attuare tali disposizioni; che non è escluso che il sistema dello Stato membro d'origine offra una tale copertura complementare, alle condizioni stabilite da detto sistema;

(16) considerando che le succursali di talune imprese di investimento stabilite in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine che offrono una copertura superiore a quella offerta dalle imprese di investimento autorizzate nello Stato membro ospitante potrebbero perturbare il funzionamento del mercato; che non è opportuno che il livello o la portata della copertura dei sistemi di indennizzo divengano strumenti di concorrenza; che occorre pertanto stabilire, quanto meno in un primo tempo, che il livello e la portata della copertura offerti dal sistema di uno Stato membro d'origine agli investitori presso le succursali stabilite in un altro Stato membro non eccedano il livello e la portata della copertura massimi del sistema corrispondente in quest'ultimo Stato; che sarebbe opportuno effettuare quanto prima una verifica di possibili eventi che abbiano perturbato il funzionamento del mercato, in base all'esperienza acquisita ed alla luce dell'evoluzione nel settore finanziario;

(17) considerando che, qualora uno Stato membro ritenga che talune categorie di investimenti o di investitori elencati specificamente non necessitino di particolare protezione, esso deve poterli escludere dal beneficio della copertura offerta dai sistemi di indennizzo degli investitori;

(18) considerando che diversi Stati membri dispongono di sistemi d'indennizzo degli investitori posti sotto la responsabilità di organizzazioni di categoria; che, in altri Stati membri, esistono sistemi istituiti e discipli-

<sup>(1)</sup> GU n. L 135 del 31. 5. 1994, pag. 5.

nati per legge; che tale diversità di situazione giuridica solleva problemi solo per quanto riguarda l'adesione obbligatoria al sistema e l'esclusione dal medesimo; che occorre pertanto prevedere disposizioni che limitino i poteri dei sistemi a tale riguardo;

- (19) considerando che l'investitore deve essere indennizzato senza eccessivo ritardo una volta stabilita la validità del suo credito; che il sistema d'indennizzo stesso dovrebbe poter fissare un termine ragionevole entro cui far valere i crediti nei confronti del sistema; che tuttavia la scadenza di tale termine non può essere opposta all'investitore che per validi motivi non sia stato in grado di far valere il suo credito tempestivamente;
- (20) considerando che l'informazione degli investitori sulle modalità di indennizzo è un elemento essenziale della loro tutela; che l'articolo 12 della direttiva 93/22/CEE sancisce l'obbligo per le imprese d'investimento di informare gli investitori, prima di entrare in relazione d'affari con costoro, dell'eventuale applicazione di un sistema di indennizzo, e che occorre pertanto che la presente direttiva stabilisca delle regole per l'informazione di tali investitori potenziali circa il sistema d'indennizzo che copre le loro operazioni d'investimento;
- (21) considerando che l'uso non regolamentato, a fini pubblicitari, di riferimenti all'importo e alla portata del sistema d'indennizzo rischia, tuttavia, di pregiudicare la stabilità del sistema finanziario o la fiducia degli investitori; che gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare delle norme per limitare tali riferimenti;
- (22) considerando che la presente direttiva esige, in linea di principio, che tutte le imprese di investimento aderiscano ad un sistema di indennizzo degli investitori; che le direttive che disciplinano l'ammissione di imprese di investimento aventi la loro sede sociale in paesi terzi, in particolare la direttiva 93/22/CEE, lasciano agli Stati membri la facoltà di decidere se e a quali condizioni ammettere che le succursali di tali imprese di investimento operino sul loro territorio; che tali succursali non beneficiano né della libera prestazione dei servizi in virtù dell'articolo 59, secondo comma del trattato, né della libertà di stabilimento in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabilite; che, pertanto, uno Stato membro che ammetta tali succursali deve decidere come applicare i principi della presente direttiva a tali succursali, conformemente all'articolo 5 della direttiva 93/22/CEE e alla necessità di tutelare gli investitori e di preservare l'integrità del sistema finanziario; che è essenziale che gli investitori che si rivolgono a tali succursali ricevano un'informazione completa

sulle disposizioni relative agli indennizzi che ad essi si applicano;

- (23) considerando che, nel quadro della presente direttiva, non è indispensabile armonizzare i metodi di finanziamento dei sistemi di indennizzo degli investitori dato che, da un lato, il costo del finanziamento di questi sistemi deve essere sostenuto, in linea di principio, dalle imprese di investimento stesse e che, dall'altro, le capacità di finanziamento di tali sistemi devono essere proporzionate ai loro obblighi; che ciò non deve tuttavia compromettere la stabilità del sistema finanziario dello Stato membro interessato;
- (24) considerando che la presente direttiva non può avere l'effetto di estendere agli Stati membri o alle loro autorità competenti la responsabilità nei confronti degli investitori qualora essi abbiano provveduto a istituire o a riconoscere ufficialmente uno o più sistemi che assicurino l'indennizzo o la tutela degli investitori alle condizioni previste dalla presente direttiva;
- (25) considerando infine che un'armonizzazione minima dei meccanismi d'indennizzo degli investitori è necessaria per completare il mercato interno delle imprese di investimento, poiché consente che tra gli investitori e tali imprese si stabiliscano relazioni improntate a maggiore fiducia, segnatamente allorché si tratta di imprese originarie di altri Stati membri, e di evitare le difficoltà che potrebbero derivare dall'applicazione, da parte di uno Stato membro ospitante, di norme nazionali, in materia di tutela degli investitori, non coordinate a livello comunitario; che una direttiva comunitaria vincolante è il solo strumento atto a raggiungere l'obiettivo mirato, data la generale assenza di misure d'indennizzo degli investitori di portata corrispondente a quella della direttiva 93/22/CEE; che la presente direttiva si limita all'armonizzazione minima necessaria, lasciando agli Stati membri la facoltà di imporre una tutela più ampia o più elevata e riconoscendo loro il margine di libertà necessario in materia di organizzazione e di finanziamento dei sistemi d'indennizzo degli investitori,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### *Articolo 1*

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «impresa d'investimento»: un'impresa d'investimento definita all'articolo 1, punto 2 della direttiva 93/22/CEE
- autorizzata a norma dell'articolo 3 della direttiva 93/22/CEE, o

- autorizzata in quanto ente creditizio a norma della direttiva 77/780/CEE<sup>(1)</sup> e della direttiva 89/646/CEE<sup>(2)</sup> a svolgere uno o più servizi d'investimento elencati nella sezione A dell'allegato della direttiva 93/22/CEE;
- 2) «operazioni d'investimento»: ogni servizio d'investimento definito dall'articolo 1, punto 1 della direttiva 93/22/CEE nonché il servizio di cui al punto 1) della sezione C dell'allegato a tale direttiva;
- 3) «strumenti»: gli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato della direttiva 93/22/CEE;
- 4) «investitore»: la persona che ha affidato fondi o strumenti, nell'ambito di operazioni d'investimento, ad un'impresa d'investimento;
- 5) «succursale»: una sede di attività che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di un'impresa di investimento e fornisce servizi d'investimento per i quali l'impresa d'investimento è stata autorizzata; più sedi di attività costituire nello stesso Stato membro da un'impresa d'investimento con sede sociale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica;
- 6) «operazione congiunta d'investimento»: operazione d'investimento effettuata per conto di due o più persone o sulla quale due o più persone vantano diritti che possono essere esercitati con la firma di una o più di esse;
- 7) «autorità competenti»: le autorità di cui all'articolo 22 della direttiva 93/22/CEE; tali autorità possono essere, se del caso, quelle previste all'articolo 1 della direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi<sup>(3)</sup>.

### Articolo 2

1. Ogni Stato membro provvede affinché nel suo territorio siano istituiti ed ufficialmente riconosciuti uno o più

<sup>(1)</sup> Prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE (GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/30/CEE (GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 52).

<sup>(3)</sup> GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 52.

sistemi d'indennizzo degli investitori. Fatti salvi i casi di cui al secondo comma e all'articolo 5, paragrafo 3, nessuna impresa d'investimento autorizzata in tale Stato membro può svolgere operazioni d'investimento senza partecipare ad uno di tali sistemi.

Uno Stato membro può tuttavia esonerare un ente creditizio cui si applica la presente direttiva dall'obbligo di aderire ad un sistema di indennizzo degli investitori, qualora tale ente sia già esonerato dall'obbligo di appartenere ad un sistema di garanzia dei depositi in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 94/19/CE, a condizione che la tutela e l'informazione offerte ai depositanti siano parimenti offerte alle stesse condizioni agli investitori e in modo tale che questi ultimi beneficino di una tutela almeno equivalente a quella offerta da un sistema di indennizzo degli investitori.

Lo Stato membro che si avvale di tale facoltà ne informa la Commissione; esso comunica segnatamente le caratteristiche di tali sistemi di protezione e gli enti creditizi da essi coperti a norma della presente direttiva, nonché le ulteriori modifiche alle informazioni trasmesse. La Commissione ne informa il Consiglio.

2. Il sistema d'indennizzo copre gli investitori a norma dell'articolo 4 allorché si verifica per prima una delle seguenti eventualità:

- le autorità competenti hanno constatato che, a loro avviso, per motivi direttamente connessi con la sua situazione finanziaria, l'impresa d'investimento non sembra per il momento in grado di far fronte ai propri obblighi derivanti dai crediti degli investitori e non vi è a breve termine la prospettiva che possa farlo, ovvero
- un'autorità giudiziaria, per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria dell'impresa d'investimento, ha adottato una decisione avente l'effetto di sospendere la possibilità per gli investitori di far valere i loro crediti nei confronti dell'impresa di investimento.

Deve essere assicurata la copertura dei crediti derivanti dall'incapacità di un'impresa di investimento di:

- rimborsare i fondi dovuti o appartenenti agli investitori e detenuti per loro conto in relazione ad operazioni d'investimento, ovvero
- restituire agli investitori gli strumenti loro appartenenti, detenuti, amministrati o gestiti per loro conto in relazione ad operazioni d'investimento,

secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili.

3. I crediti di cui al paragrafo 2 nei confronti di un ente creditizio i quali, in un dato Stato membro, siano soggetti nel contempo alla presente direttiva ed alla direttiva 94/19/CE sono imputati a uno dei sistemi previsti nell'una o nell'altra direttiva, a discrezione dello Stato membro interessato. Nessun credito può beneficiare di un doppio indennizzo sulla base delle due direttive.

4. L'importo del credito di un investitore è calcolato secondo le condizioni stabilite dalla legge e dal contratto, segnatamente quelle relative alla compensazione e ai crediti di contropartita applicabili alla data della constatazione o della decisione di cui al paragrafo 2, primo comma, per la determinazione dell'ammontare dei fondi o del valore, stabilito, ove possibile, facendo riferimento al valore di mercato, degli strumenti appartenenti all'investitore che l'impresa d'investimento non è in grado di rimborsare o restituire.

### Articolo 3

I crediti derivanti da operazioni per le quali sia stata pronunciata una condanna penale per il reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite<sup>(1)</sup>, sono esclusi da qualsiasi indennizzo da parte del sistema di indennizzo degli investitori.

### Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono a che il sistema d'indennizzo assicuri una copertura d'importo non inferiore a 20 000 ecu per investitore per i crediti di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Fino al 31 dicembre 1999, gli Stati membri nei quali al momento dell'adozione della presente direttiva la copertura è inferiore a 20 000 ecu possono mantenere tale livello di copertura più basso, purché esso non sia inferiore a 15 000 ecu. Tale facoltà è altresì concessa agli Stati membri che si avvalgono delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 94/19/CE.

2. Gli Stati membri possono prevedere che per taluni investitori la copertura del sistema sia esclusa o ridotta. L'elenco di tali esclusioni figura nell'allegato I.

3. Il presente articolo non osta al mantenimento in vigore o all'adozione di disposizioni che aumentino la copertura degli investitori o la estendano.

4. Gli Stati membri possono limitare la copertura di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 3 ad una determinata percentuale del credito dell'investitore. La percentuale garantita, tuttavia, deve essere uguale o superiore al 90 %

dell'importo del credito sino al raggiungimento dell'importo da rimborsare di 20 000 ecu da parte del sistema.

### Articolo 5

1. Se un'impresa d'investimento tenuta ad aderire ad un sistema di indennizzo in forza dell'articolo 2, paragrafo 1 non adempie gli obblighi derivanti dall'adesione a tale sistema di indennizzo degli investitori, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione sono informate dell'inadempimento e, in cooperazione con il sistema di indennizzo, adottano tutte le misure necessarie, ivi comprese delle sanzioni, al fine di garantire che l'impresa di investimento adempia i suoi obblighi.

2. Qualora, nonostante tali misure, l'impresa d'investimento non adempia i suoi obblighi, il sistema può, ove la legislazione nazionale consenta l'esclusione di un membro e con l'espresso consenso delle autorità competenti, notificare l'intenzione di escludere l'impresa d'investimento dal sistema, con un preavviso non inferiore a dodici mesi. Il sistema continuerà ad assicurare la copertura di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma per le operazioni d'investimento effettuate durante tale periodo. Qualora, alla scadenza del periodo di preavviso, l'impresa d'investimento non abbia adempiuto i suoi obblighi, il sistema di indennizzo può, previo espresso consenso delle autorità competenti, procedere all'esclusione della stessa.

3. Se la legislazione nazionale lo consente e con l'espresso consenso delle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione, un'impresa d'investimento esclusa da un sistema di indennizzo degli investitori può continuare a offrire i suoi servizi d'investimento qualora, prima dell'esclusione, abbia previsto altri meccanismi di indennizzo che assicurino agli investitori una copertura quanto meno equivalente a quella offerta dal sistema di indennizzo ufficialmente riconosciuto e abbiano caratteristiche analoghe a quelle di tale sistema.

4. Qualora un'impresa d'investimento di cui si proponga l'esclusione ai sensi del paragrafo 2 non sia in grado di prevedere altri meccanismi di indennizzo che presentino i requisiti di cui al paragrafo 3, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione procedono alla sua immediata revoca.

### Articolo 6

La copertura di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma continua ad essere assicurata, dopo la revoca dell'autorizzazione dell'impresa di investimento, per le operazioni d'investimento effettuate fino al momento di tale revoca.

### Articolo 7

1. I sistemi d'indennizzo degli investitori, istituiti e ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, tutelano anche gli investitori delle succursali costituite dalle imprese d'investimento in altri Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 28. 6. 1991, pag. 77.

Sino al 31 dicembre 1999, né il livello né la portata, ivi compresa la percentuale, della copertura prevista possono eccedere il livello e la portata massimi della copertura offerta dal corrispondente sistema d'indennizzo dello Stato membro ospitante nel suo territorio. Prima di tale data, la Commissione redige una relazione sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione del presente comma e dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 94/19/CE, e valuta l'opportunità di mantenere tali disposizioni. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso, una proposta di direttiva volta a prorogarne la validità.

Qualora il livello e/o la portata, ivi compresa la percentuale, della copertura offerta dal sistema d'indennizzo degli investitori dello Stato membro ospitante superino il livello e/o la portata della copertura offerta nello Stato membro in cui l'impresa d'investimento è autorizzata, lo Stato membro ospitante provvede affinché vi sia, nel suo territorio, un sistema d'indennizzo degli investitori ufficialmente riconosciuto, cui possa volontariamente aderire una succursale, al fine di completare la copertura già offerta agli investitori in virtù della sua appartenenza al sistema dello Stato membro d'origine.

Il sistema cui la succursale aderirà deve coprire la categoria di imprese cui essa appartiene ovvero quella più simile nello Stato membro ospitante.

Gli Stati membri provvedono affinché siano previsti in ogni sistema d'indennizzo degli investitori requisiti oggettivi e di applicazione generale per l'adesione di tali succursali. L'ammissione è subordinata all'osservanza degli obblighi derivanti dall'appartenenza al sistema, ivi compreso, in particolare, il pagamento di tutti i contributi e altri oneri. Nell'applicazione della disposizione di cui al presente paragrafo gli Stati membri si conformano ai principi informativi di cui all'allegato II.

2. Se una succursale che ha esercitato la facoltà di adesione volontaria ad un sistema d'indennizzo degli investitori ai sensi del paragrafo 1 non adempie gli obblighi derivanti dall'adesione medesima, ne sono informate le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione le quali, in cooperazione con il sistema di indennizzo, adottano tutte le misure appropriate per assicurare il rispetto degli obblighi anzidetti.

Qualora tali misure non consentano di assicurare il rispetto da parte della succursale degli obblighi di cui al presente articolo e, previo congruo preavviso di durata comunque non inferiore a dodici mesi, il sistema d'indennizzo può, con il consenso delle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione, escludere la succursale. Le operazioni d'investimento effettuate anteriormente alla data dell'esclusione rimangono coperte dopo tale data dal sistema d'indennizzo al quale la succursale ha volontariamente aderito. Gli investitori sono informati del ritiro della copertura complementare e della data di decorrenza della sua efficacia.

### Articolo 8

1. La copertura di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 si applica all'importo totale dei crediti dell'investitore nei confronti di una medesima impresa d'investimento ai sensi della presente direttiva, qualunque sia il numero dei conti, la valuta e l'ubicazione nella Comunità.

Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che i fondi in valuta diversa da quella degli Stati membri e dall'ecu non siano coperti o lo siano in misura minore. Tale facoltà non si applica agli strumenti.

2. Nel calcolo della copertura di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 si tiene conto della quota spettante a ciascun investitore in un'operazione congiunta d'investimento.

Salvo specifiche disposizioni, i crediti sono ripartiti tra gli investitori in parti uguali.

Gli Stati membri possono prevedere che i crediti relativi ad un'operazione congiunta d'investimento, di cui siano titolari due o più persone nella qualità di soci di una società, di membri di un'associazione o di qualsiasi gruppo di natura analoga privi di personalità giuridica, possano essere riuniti e trattati come se derivassero da un investimento effettuato da un unico investitore ai fini del calcolo dei limiti previsti all'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4.

3. Qualora l'investitore non sia titolare del diritto sui fondi o sui titoli detenuti riceve l'indennizzo il titolare del diritto, purché esso sia stato identificato o sia identificabile prima della data della constatazione o della decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Nel caso di una pluralità di aventi diritto, si prende in considerazione ai fini del calcolo dei limiti previsti all'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 la quota spettante a ciascuno di essi in virtù delle disposizioni che disciplinano la gestione dei fondi o dei titoli.

La presente disposizione non si applica agli organismi di investimento collettivo.

### Articolo 9

1. Il sistema d'indennizzo prende opportune misure per informare gli investitori della constatazione o della decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, qualora si debba procedere ad un indennizzo, affinché ciò avvenga al più presto. Esso può stabilire un termine entro il quale gli investitori sono tenuti a presentare le loro domande. Il termine non può essere inferiore a cinque mesi a decorrere dalla data della constatazione o della decisione, ovvero dalla data in cui la constatazione o la decisione sono state rese pubbliche.

Il sistema d'indennizzo non può, tuttavia, opporre la scadenza di tale termine per negare il beneficio della copertura ad un investitore che non abbia potuto far valere tempestivamente il suo diritto all'indennizzo.

2. Il sistema deve essere in grado di rimborsare i crediti degli investitori quanto prima e al più tardi entro tre mesi dopo che ne sono stati accertati l'ammissibilità e l'ammontare.

In circostanze del tutto eccezionali e in casi specifici il sistema di indennizzo può chiedere alle autorità competenti una proroga del termine. Tale proroga non può essere superiore a tre mesi.

3. Nonostante il termine di cui al paragrafo 2, qualora un investitore od altra persona che ha diritti ovvero un interesse relativo a un'operazione d'investimento sia stato accusato di un reato connesso con il riciclaggio dei proventi di attività illecite di cui all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE, il sistema d'indennizzo può sospendere i pagamenti in attesa della sentenza del tribunale.

#### Articolo 10

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese d'investimento prendano misure adeguate per fornire agli investitori effettivi e potenziali le informazioni di cui costoro necessitano per individuare il sistema d'indennizzo degli investitori al quale aderiscono l'impresa di investimento e le sue succursali all'interno della Comunità o qualsiasi altro meccanismo previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, o dall'articolo 5, paragrafo 3. Gli investitori sono informati sulle disposizioni del sistema d'indennizzo degli investitori o su qualsiasi altro meccanismo applicabile, in particolare sull'importo e sulla portata della copertura offerta dal sistema stesso, nonché sulle norme eventualmente stabilite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3. Tali informazioni sono formulate in modo facilmente comprensibile.

Sono inoltre fornite, su semplice richiesta, informazioni sulle condizioni cui è soggetto l'indennizzo e sulla modalità da espletare per ottenerlo.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese disponibili, secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale, nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui la succursale è stabilita.

3. Gli Stati membri stabiliscono regole che limitano l'uso, a scopo di pubblicità, delle informazioni di cui al paragrafo 1 per evitare che ciò comprometta la stabilità del sistema finanziario o la fiducia degli investitori. In particolare, gli Stati membri possono limitare tale pubblicità alla semplice menzione del sistema cui aderisce un'impresa d'investimento.

#### Articolo 11

1. Gli Stati membri verificano che le succursali create da imprese d'investimento con sede sociale al di fuori della Comunità fruiscono di una copertura equivalente a quella prevista nella presente direttiva. Gli Stati membri possono stabilire, in difetto di tale copertura equivalente e fatto salvo l'articolo 5 della direttiva 93/22/CEE, che le succursali create da imprese d'investimento con sede sociale al di fuori della Comunità aderiscano a un sistema d'indennizzo degli investitori esistente nel loro territorio.

2. Gli investitori effettivi e potenziali di succursali create dalle imprese d'investimento con sede sociale al di fuori della Comunità ricevono da tali imprese tutte le informazioni pertinenti sulle disposizioni in materia d'indennizzo che si applicano ai loro investimenti.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono rese disponibili, secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale, nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui la succursale è stabilita e formulate in modo chiaro e comprensibile.

#### Articolo 12

Fatto salvo qualsiasi altro diritto che la legislazione nazionale possa attribuire agli investitori, i sistemi d'indennizzo che effettuano dei pagamenti a titolo di indennizzo degli investitori hanno diritto di surrogarsi nei diritti degli investitori nelle procedure di liquidazione fino a concorrenza di un importo pari al pagamento effettuato dai sistemi stessi.

#### Articolo 13

Gli Stati membri provvedono affinché il diritto all'indennizzo dell'investitore sia suscettibile di ricorso dell'investitore contro il sistema di indennizzo.

#### Articolo 14

Entro il 31 dicembre 1999 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, corredata, se del caso, di proposte di modifica.

#### Articolo 15

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 26 settembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### *Articolo 16*

L'articolo 12 della direttiva 93/22/CEE è abrogato alla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

#### *Articolo 17*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### *Articolo 18*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1997.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

J. M. GIL-ROBLES

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. DE BOER

## ALLEGATO I

## ELENCO DELLE ESCLUSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

1. Investitori professionali e istituzionali, comprendenti:
  - imprese di investimento definite all'articolo 1, punto 2 della direttiva 93/22/CE;
  - enti creditizi definiti all'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE;
  - enti finanziari definiti all'articolo 1, paragrafo 6 della direttiva 89/646/CEE;
  - imprese d'assicurazione;
  - organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;
  - fondi pensione.Altri investitori professionali e istituzionali.
2. Enti sopranazionali, statali e facenti capo ad amministrazioni centrali.
3. Enti regionali, provinciali, locale o comunali.
4. Amministratori, dirigenti e soci personalmente responsabili dell'impresa di investimento, detentori di almeno il 5 % del suo capitale, persone incaricate della revisione ufficiale dei conti dell'impresa di investimento o investitori aventi le medesime responsabilità in altre società dello stesso gruppo.
5. Parenti prossimi e terzi che agiscono per conto degli investitori di cui al punto 4.
6. Altre imprese dello stesso gruppo.
7. Investitori che sono responsabili o che abbiano tratto vantaggio da fatti attinenti all'impresa di investimento che sono all'origine delle difficoltà finanziarie di quest'ultima o hanno contribuito ad aggravarne la situazione finanziaria.
8. Società che, per le loro dimensioni, non sono autorizzate a redigere uno stato patrimoniale in forma abbreviata conformemente all'articolo 11 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società<sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/8/CE (GU n. L 82 del 25. 3. 1994, pag. 33).

*ALLEGATO II***PRINCIPI INFORMATIVI**

**(Di cui all'articolo 7, paragrafo 1, quinto comma)**

Qualora una succursale chieda di aderire ad un sistema dello Stato membro ospitante per beneficiare di una copertura complementare, tale sistema stabilisce bilateralmente con il sistema dello Stato membro d'origine regole e procedure appropriate ai fini del pagamento dell'indennizzo agli investitori presso la succursale in questione. Nel definire tali procedure e nello stabilire le condizioni per l'adesione della succursale, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, si applicano i seguenti principi:

- a) il sistema dello Stato membro ospitante mantiene il pieno diritto di imporre le proprie regole obiettive e di applicazione generale alle imprese d'investimento partecipanti; esso ha la facoltà di esigere informazioni pertinenti e il diritto di verificare tali informazioni presso le autorità competenti dello Stato membro d'origine;
  - b) il sistema dello Stato membro ospitante soddisfa le richieste di indennizzo complementare quando sia stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine della decisione o della constatazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Il sistema dello Stato membro ospitante mantiene il pieno diritto di verificare in base alle proprie regole e procedure la fondatezza delle richieste prima di pagare l'indennizzo complementare;
  - c) i sistemi dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante cooperano a pieno titolo per far sì che gli investitori ricevano rapidamente un indennizzo della giusta entità. In particolare, si mettono d'accordo sugli effetti che l'esistenza di un credito tale da dar luogo a compensazione in virtù di uno dei due sistemi, può avere sull'indennizzo pagato all'investitore da ciascun sistema;
  - d) il sistema dello Stato membro ospitante è autorizzato ad imporre alle succursali un contributo per la copertura complementare su una base appropriata che tenga conto della garanzia finanziata dal sistema dello Stato membro d'origine. Per facilitare tale imposizione, il sistema dello Stato membro ospitante ha il diritto di presumere che i suoi obblighi siano in ogni caso limitati alla differenza tra la copertura da esso offerta e quella che offre lo Stato membro d'origine, a prescindere dal fatto che quest'ultimo paghi o meno un indennizzo per i crediti degli investitori nel territorio dello Stato membro ospitante.
-

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1997

recante modifica della decisione 94/446/CE che stabilisce le norme per l'importazione da paesi terzi di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti e zoccoli e relativi prodotti, escluse le farine, da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati al consumo umano o animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/197/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/90/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c),

considerando che l'attuazione della decisione 94/446/CE della Commissione<sup>(3)</sup> è stata posticipata dalla decisione 96/106/CE della Commissione<sup>(4)</sup>, a motivo delle difficoltà che le sue disposizioni avrebbero provocato riguardo all'importazione dei prodotti interessati; che, date le attuali modalità d'importazione di tali prodotti, le suddette disposizioni andrebbero modificate;

considerando che le modifiche sono intese a definire norme specifiche per l'importazione di prodotti pretrattati che verranno infine sottoposti a trasformazione ed esclusi dall'uso in alimenti per l'uomo o per gli animali nella Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 94/446/CE della Commissione è modificata come segue:

a) dopo l'articolo 1 è inserito l'articolo seguente:

*«Articolo 1 bis*

Gli Stati membri autorizzano l'importazione da paesi terzi di ossa e relativi prodotti (esclusa la farina d'ossa), corna e relativi prodotti (esclusa la farina di corna) e zoccoli e relativi prodotti (esclusa la farina di zoccoli) da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati ad essere utilizzati in alimenti per l'uomo o per gli animali, esclusivamente se:

- la partita è scortata da documenti commerciali che riportano le informazioni di cui all'allegato C, e
- la partita è scortata dalla dichiarazione dell'importatore conforme al modello riprodotto nell'allegato D e redatta almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro attraverso il quale la partita stessa entra per la prima volta nel territorio della Comunità e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione.;

<sup>(1)</sup> GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU n. L 183 del 19. 7. 1994, pag. 46.

<sup>(4)</sup> GU n. L 24 del 31. 1. 1996, pag. 34.

b) nell'allegato B, prima dello spazio riservato alla firma del veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliere, è inserito il testo seguente:

•Numero di riferimento indicato sul certificato di cui all'allegato B della decisione 93/13/CEE della Commissione: . . . »;

c) dopo l'allegato B sono aggiunti gli allegati A e B della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO A

## «ALLEGATO C

Paese d'origine: .....

Nome dello stabilimento di produzione: .....

Natura del prodotto:

- ossa essiccate (1),
- prodotti d'ossa essiccati (1),
- corna essiccate (1),
- prodotti di corna essiccati (1),
- zoccoli essiccati (1),
- prodotti di zoccoli essiccati (1),

che

- a) provengano da animali sani abbattuti in un macello (1), o
  - b) siano stati essiccati per 42 giorni a una temperatura media di almeno 20 °C (1), o
  - c) siano stati riscaldati almeno per un'ora ad una temperatura al centro di almeno 80 °C prima dell'essicca-  
tura (1), o
  - d) siano stati inceneriti ad una temperatura di almeno 800 °C (1), o
  - e) siano stati sottoposti ad un processo di acidificazione tale da mantenere il pH al centro ad un livello infe-  
riore a 6 per almeno un'ora prima dell'essiccazione (1),
- e non siano destinati in nessuna fase ad essere utilizzati in alimenti per l'uomo o per gli animali.



competente responsabile della vigilanza sullo stabilimento di origine.

---

(1) Cancellare la menzione che non interessa.»

## ALLEGATO B

## ALLEGATO D

**Dichiarazione dell'importatore di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti e zoccoli e relativi prodotti (escluse le corrispondenti farine), essiccati, ai fini dell'importazione di tali merci nella Comunità**

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le seguenti merci:

- ossa o relativi prodotti, essiccati (escluse le farine d'ossa)<sup>(1)</sup>
- corna o relativi prodotti, essiccati (escluse le farine di corna)<sup>(1)</sup>
- Zoccoli o relativi prodotti, essiccati (escluse le farine di zoccoli)<sup>(1)</sup>

sono destinate ad essere da lui importate nella Comunità; dichiara altresì che dette merci non saranno utilizzate in nessuna fase in alimenti per l'uomo o per gli animali e che verranno direttamente inoltrate al seguente stabilimento di trasformazione:

Nome: .....

Indirizzo: .....


L'importatore:

Nome: .....

Indirizzo: .....

Fatto a ..... (località) ..... (data)

Firma: .....



Numero di riferimento indicato sul certificato di cui all'allegato B della decisione 93/13/CEE .....

del posto d'ispezione frontaliero di entrata nella CE

Firma: .....  
(firma del veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero)<sup>(2)</sup>

.....  
(cognome in lettere maiuscole)

<sup>(1)</sup> Cancellare la menzione che non interessa.

<sup>(2)</sup> Il colore del timbro e della firma deve essere diverso dal colore del testo stampato.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1997

che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di proteine animali trasformate da taluni paesi terzi che utilizzano metodi di trattamento termico alternativi e che modifica la decisione 94/344/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/198/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/90/CE del Consiglio<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafi 2, lettera c) e 3, lettera a),

considerando che l'allegato I, capitolo 6 della direttiva 92/118/CEE stabilisce le norme relative all'importazione di proteine animali trasformate;

considerando che la decisione 94/278/CE della Commissione<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 96/344/CE<sup>(4)</sup>, ha stabilito un elenco di paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di proteine animali trasformate non destinate al consumo umano;

considerando che la decisione 94/344/CE della Commissione<sup>(5)</sup>, ha stabilito le condizioni per l'importazione di proteine animali trasformate destinate al consumo animale, nonché di prodotti contenenti tali proteine;

considerando che l'applicazione di quest'ultima decisione è stata ultimamente posticipata dalla decisione 96/106/CE della Commissione<sup>(6)</sup>, in quanto essa avrebbe ingenerato difficoltà per l'importazione di proteine animali trasformate prodotte con metodi alternativi di trattamento termico;

considerando che, sulla base delle risultanze scientifiche relative all'inattivazione dell'agente della BSE e della scrapie, la decisione 96/449/CE della Commissione<sup>(7)</sup> ha stabilito norme per l'ammissione di sistemi alternativi di

trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale nella Comunità; che è opportuno applicare queste norme alle proteine trasformate di mammiferi importate in provenienza da paesi terzi;

considerando che è opportuno autorizzare le importazioni di proteine animali trasformate ottenute da materiali ad alto rischio e prodotte con metodi alternativi di trattamento termico;

considerando che, a norma di quanto disposto, tra l'altro, dalla decisione 96/449/CE le proteine animali ottenute da rifiuti di mammiferi devono essere sottoposte, in particelle della dimensione massima di 5 cm, ad un trattamento termico di almeno 133 °C nell'intera massa, per un periodo minimo di 20 minuti alla pressione di 3 bar; che è opportuno limitare l'importazione dei suddetti alimenti a quelli che contengono proteine animali ottenute esclusivamente da rifiuti di mammiferi;

considerando che la decisione 94/344/CE dev'essere pertanto modificata;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dai paesi terzi elencati nell'allegato A di proteine animali trasformate destinate al consumo animale, nonché di prodotti contenenti tali proteine, a condizione che siano scortati da un certificato sanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato B.

Il primo comma non si applica:

— agli alimenti per animali da compagnia confezionati in recipienti ermeticamente sigillati e contenenti proteine animali trasformate, né

— alle proteine trasformate ottenute da materiali a basso rischio di specie diverse dai mammiferi e ai prodotti contenenti tali proteine.

(1) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(2) GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 24.

(3) GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 44.

(4) GU n. L 133 del 4. 6. 1996, pag. 28.

(5) GU n. L 154 del 21. 6. 1994, pag. 54.

(6) GU n. L 24 del 31. 1. 1996, pag. 34.

(7) GU n. L 184 del 24. 7. 1996, pag. 43.

2. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 è costituito da un unico foglio e dev'essere compilato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro che effettua il controllo all'importazione.

#### Articolo 2

1. Le proteine animali trasformate di cui all'articolo 1, paragrafo 1 devono essere state prodotte conformemente alle seguenti norme:

a) — le proteine sono state riscaldate fino al raggiungimento, nell'intera massa, di una temperatura di almeno 133 °C per un minimo di 20 minuti ad una pressione di 3 bar, con una dimensione delle particelle prima del trattamento non superiore a 5 cm, oppure

— se le proteine provengono da specie diverse dai mammiferi, esse sono state sottoposte ad uno dei trattamenti o ad una combinazione dei trattamenti descritti nell'allegato della decisione 92/562/CEE della Commissione <sup>(1)</sup> ed è dimostrato che vengono prelevati giornalmente campioni del prodotto durante un mese, in conformità con le norme microbiologiche di cui all'allegato II, capitolo III, punti 1 e 2 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>;

b) i dati relativi ai punti critici di controllo vengono registrati e conservati, in modo che il proprietario, l'operatore od un suo rappresentante e, se necessario, l'autorità competente possano sorvegliare il funzionamento dell'impianto. Tra i dati da registrare e da controllare si annoverano la dimensione delle particelle, la temperatura critica e, se del caso, il tempo assoluto, il profilo di pressione, il tasso di alimentazione della materia prima e il tasso di riciclaggio dei grassi.

2. Le proteine animali trasformate di cui all'articolo 1, paragrafo 1 devono essere state prodotte in uno stabilimento riconosciuto conforme ai requisiti del paragrafo 1 dall'autorità competente di uno Stato membro o di uno dei paesi terzi elencati nell'allegato A.

#### Articolo 3

1. I paesi terzi che usano il certificato di cui all'allegato B informano la Commissione:

- a) del potere giuridico di cui dispone il servizio veterinario per ispezionare e riconoscere gli stabilimenti di trasformazione delle proteine animali;
- b) delle procedure di riconoscimento seguite;
- c) dell'elenco degli stabilimenti riconosciuti.

2. La Commissione effettua ispezioni nei paesi terzi elencati nell'allegato A per verificare la corretta applicazione delle disposizioni della presente decisione.

#### Articolo 4

La decisione 94/344/CE è modificata come segue:

a) All'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, sono soppressi i termini «ottenute da materiali ad alto rischio» e dopo «paesi terzi» vengono aggiunti i termini seguenti: «non elencati nell'allegato A della decisione 97/198/CE della Commissione».

b) All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, dopo il termine «materiali» vengono inseriti i seguenti termini: «e prodotti indicati al paragrafo 2, primo comma».

c) All'articolo 1, paragrafo 2, i termini «proteine animali» sono sostituiti dai termini «proteine di specie animali diverse dai mammiferi».

d) Nel titolo dell'allegato A, sono soppressi i termini «ottenute da materiali ad alto rischio» e dopo «Comunità europea» vengono inseriti i seguenti termini: «in provenienza da taluni paesi terzi non elencati nell'allegato A della decisione 97/198/CE della Commissione».

e) Nell'allegato A, paragrafo IV, lettera a), sono soppressi i termini «ottenute da materiali ad alto rischio».

f) Il certificato sanitario riportato nell'allegato B è sostituito dall'allegato C della presente decisione.

#### Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° aprile 1997.

#### Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 9. 12. 1992, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

---

*ALLEGATO A*

Tutti i paesi terzi elencati nella parte II A dell'allegato della decisione 94/278/CE della Commissione.

---

## ALLEGATO B

## CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea, in provenienza dai paesi terzi elencati nell'allegato A della decisione 97/198/CE della Commissione, di proteine animali trasformate destinate al consumo animale e di prodotti contenenti tali proteine, compresi i miscugli ma esclusi gli alimenti per animali da compagnia confezionati in contenitori ermeticamente sigillati

*Nota per l'importatore:*

Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione: .....

Numero di riferimento del certificato sanitario: .....

Paese esportatore: .....

Ministero responsabile: .....

Servizio che rilascia il certificato: .....

**I. Identificazione delle proteine o del prodotto**

Natura delle proteine o del prodotto: .....

Proteine o prodotto ottenuti da materie prime delle seguenti specie: .....

.....

Natura dell'imballaggio: .....

Numero dei colli (!): .....

Peso netto: .....

**II. Origine delle proteine o del prodotto**

Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento riconosciuto: .....

.....

.....

**III. Destinazione delle proteine o del prodotto**

Le proteine o il prodotto sono spediti

da: .....

(luogo di carico)

a: .....

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: .....

Numero del sigillo (!): .....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

(!) Facoltativo.

## IV. Attestato


Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che

- a) le proteine o il prodotto sopra descritti contengono esclusivamente o parzialmente proteine animali non destinati al consumo umano, le quali sono state trasformate presso uno stabilimento registrato e riconosciuto in conformità della decisione 90/667/CEE del Consiglio e dell'articolo 2 della decisione 97/198/CE della Commissione e sono state sottoposte al seguente trattamento termico:
- riscaldamento fino al raggiungimento, nell'intera massa, di una temperatura di almeno 133 °C per un minimo di 20 minuti ad una pressione di 3 bar con una dimensione delle particelle prima del trattamento non superiore a 5 cm<sup>(1)</sup>
  - oppure
  - se si tratta di proteine ottenute da specie diverse dai mammiferi, secondo il metodo descritto nel capitolo ... della decisione 92/562/CEE della Commissione<sup>(1)</sup>,
- e
- il campione prelevato con scelta casuale soddisfa le seguenti condizioni<sup>(2)</sup>:
- clostridium perfringens: assenza in 1 g<sup>(3)</sup>,
  - salmonella: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0<sup>(4)</sup>,
  - enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 × 10<sup>2</sup> en 1 g<sup>(4)</sup>;
- b) un campione del prodotto finale prelevato con scelta casuale è stato esaminato, immediatamente prima della spedizione, da un'autorità competente ed è risultato soddisfare la seguente condizione<sup>(2)</sup>:
- salmonella: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;
- c) le proteine o il prodotto sopra descritti
- sono stati ottenuti utilizzando proteine di ruminanti<sup>(1)</sup>,
  - sono stati ottenuti senza utilizzare proteine di ruminanti<sup>(1)</sup>;
- d) il prodotto finale
- è stato confezionato in imballaggi nuovi,
  - oppure
  - nel caso di spedizione alla rinfusa, i contenitori o qualsiasi altro mezzo di trasporto sono stati integralmente puliti e disinfettati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso<sup>(1)</sup>;
- e) il prodotto finale è stato immagazzinato soltanto in depositi chiusi;
- f) il prodotto finale è stato trattato con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni dopo il trattamento termico.

Fatto a ....., il .....

(località)

(data)



Timbro<sup>(2)</sup>

.....  
(firma del veterinario ufficiale)<sup>(2)</sup>

.....  
(cognome in lettere maiuscole, qualifiche e titolo)

<sup>(1)</sup> Cancellare la voce superflua.

<sup>(2)</sup> Dove:

n = numero di unità che formano il campione;

m = valore di soglia del numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se il numero di batteri di tutte le unità del campione non è superiore a m;

M = valore massimo del numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se il numero di batteri in una o più unità del campione è pari o superiore a M;

c = numero di unità del campione con un numero di batteri compreso tra m e M; il campione continua ad essere considerato accettabile se il numero di batteri delle altre unità del campione non è superiore a m.

<sup>(3)</sup> Campione prelevato dopo il trattamento.

<sup>(4)</sup> Campione prelevato durante il magazzinaggio nello stabilimento di trasformazione.

<sup>(5)</sup> Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso dal colore del testo stampato.

ALLEGATO C

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea, in provenienza da paesi terzi, di proteine animali trasformate, ottenute da materiali a basso rischio di specie diverse dai mammiferi e destinate al consumo animale, nonché di prodotti contenenti tali proteine, compresi i miscugli ma esclusi gli alimenti per animali da compagnia confezionati in contenitori ermeticamente sigillati

Nota per l'importatore:

Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione: .....

Numero di riferimento del certificato sanitario: .....

Paese esportatore: .....

Ministero responsabile: .....

Servizio che rilascia il certificato: .....

I. Identificazione delle proteine o del prodotto

Proteine o prodotto ottenuti da materie prime delle seguenti specie: .....

.....

Natura dell'imballaggio: .....

Numero dei colli (1): .....

Peso netto: .....

II. Origine delle proteine o del prodotto

Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento riconosciuto: .....

.....

.....

.....

III. Destinazione delle proteine o del prodotto

Le proteine o il prodotto sono spediti

da: .....

(luogo di carico)

a: .....

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: .....

Numero del sigillo (2): .....

Nome e indirizzo dello spediteore: .....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

(1) Pertinente soltanto per le spedizioni non alla rinfusa.

(2) Facoltativo.

## IV. Attestato

1. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le proteine o il prodotto sopra descritti contengono esclusivamente proteine animali ottenute da materiali a basso rischio di specie diverse dai mammiferi e
  - a) sono stati prodotti in modi da venir sottoposti ad un trattamento che ha interessato l'intera massa e che ha consentito di soddisfare le condizioni indicate alla lettera b);
  - b) hanno dimostrato di rispettare le condizioni di seguito indicate <sup>(1)</sup> nel corso di un esame condotto su un campione prelevato con scelta casuale da ciascuna partita lavorata durante il magazzinaggio nell'impianto di trasformazione:
    - salmonella: assenza in 25 g,  $n = 5$ ,  $c = 0$ ,  $m = 0$ ,  $M = 0$ ,
    - enterobacteriaceae:  $n = 5$ ,  $c = 2$ ,  $m = 10$ ,  $M = 3 \times 10^2$  in 1 g;
  - c) non sono stati ottenuti da
    - animali di specie diversa dai mammiferi allevati nell'ambito dell'attività agricola, morti in circostanze diverse da una macellazione, compresi gli animali nati morti e i feti abortiti nonché, fatte salve le situazioni d'emergenza che impongono l'abbattimento per ragioni di benessere, animali di fattoria morti durante il trasporto;
    - animali di specie diversa dai mammiferi abbattuti nel quadro di misure di lotta contro malattie nell'azienda agricola o in qualsiasi altro luogo designato dall'autorità competente;
    - rifiuti di origine animale, compreso il sangue, di animali di specie diversa dai mammiferi che in sede di ispezione veterinaria effettuata in occasione della macellazione, hanno presentato segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali;
    - parti di un animale di specie diversa dai mammiferi normalmente macellati che non sono state presentate all'ispezione post mortem, esclusi penne e piume, sangue e prodotti analoghi;
    - carni, selvaggina e prodotti alimentari di origine animale deteriorati, di specie diversa dai mammiferi;
    - animali, carni fresche o selvaggina di specie diversa dai mammiferi, che all'atto delle ispezioni previste dalla legislazione comunitaria siano risultati sprovvisti dei requisiti sanitari prescritti per l'importazione nella Comunità;
    - rifiuti di origine animale di specie diversa dai mammiferi contenenti residui di sostanze che rappresentano un pericolo per la salute dell'uomo e degli animali, nonché carne o prodotti di origine animale di specie diversa dai mammiferi inadatti al consumo umano in considerazione della presenza di tali residui.
2. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che
  - a) un campione del prodotto finale prelevato con scelta casuale è stato esaminato, immediatamente prima della spedizione, dall'autorità competente ed è risultato soddisfare la seguente condizione <sup>(2)</sup>:  
salmonella: assenza in 25 g,  $n = 5$ ,  $c = 0$ ,  $m = 0$ ,  $M = 0$ ;
  - b) il prodotto finale
    - è stato confezionato in imballaggi nuovi, oppure
    - nel caso di spedizione alla rinfusa, i contenitori o qualsiasi altro mezzo di trasporto sono stati integralmente puliti e disinfettati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso;
  - c) il prodotto finale è stato immagazzinato soltanto in depositi chiusi;
  - d) il prodotto finale è stato trattato con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni dopo il trattamento termico.

<sup>(1)</sup> Dove:


$n$  = numero di unità che formano il campione;

$m$  = valore di soglia del numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se il numero di batteri di tutte le unità del campione non è superiore a  $m$ ;

$M$  = valore massimo del numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se il numero di batteri in una o più unità del campione è pari o superiore a  $M$ ;

$c$  = numero di unità del campione con un numero di batteri compreso tra  $m$  e  $M$ ; il campione continua ad essere considerato accettabile se il numero di batteri delle altre unità del campione non è superiore a  $m$ .

Fatto a ..... il .....  
(località) (data)



.....  
(firma del veterinario ufficiale)(<sup>1</sup>)

.....  
(cognome in lettere maiuscole, qualifiche e titolo)

\_\_\_\_\_

(<sup>1</sup>) Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso dal colore del testo stampato.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1997

**che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di alimenti per animali da compagnia confezionati in recipienti ermeticamente sigillati in provenienza da taluni paesi terzi che utilizzano metodi di trattamento termico alternativi e che modifica la decisione 94/309/CE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/199/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/90/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) e 3, lettera a),

considerando che l'allegato I, capitolo 4 della direttiva 92/118/CEE stabilisce le norme relative all'importazione di alimenti per animali da compagnia contenenti materiali a basso rischio ai sensi della direttiva 90/667/CEE del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificata dalla direttiva 92/118/CEE;

considerando che la decisione 94/278/CE della Commissione<sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 96/344/CE<sup>(5)</sup>, ha stabilito un elenco di paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di alimenti per animali da compagnia;

considerando che la decisione 94/309/CE della Commissione<sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 96/106/CE<sup>(7)</sup>, ha stabilito le condizioni per l'importazione di alcuni alimenti per animali da compagnia e di alcuni prodotti eduli non conciati per animali da compagnia;

considerando che l'applicazione della decisione 94/309/CE è stata ultimamente posticipata dalla decisione 96/106/CE, in quanto essa avrebbe ingenerato difficoltà per l'importazione di alimenti per animali da compagnia confezionati in recipienti ermeticamente sigillati, che possono contenere proteine animali trasformate ottenute da materiali ad alto rischio e prodotte con metodi alternativi di trattamento termico;

considerando che è opportuno autorizzare le importazioni di alcuni alimenti per animali da compagnia confezionati in recipienti ermeticamente sigillati che possono contenere proteine animali trasformate ottenute da materiali ad alto rischio e prodotte con metodi alternativi di trattamento termico;

considerando che, a norma di quanto disposto, tra l'altro, dalla decisione 96/449/CEE della Commissione<sup>(8)</sup>, le proteine animali ottenute da rifiuti di mammiferi devono essere sottoposte, in particelle della dimensione massima di 5 cm, ad un trattamento termico di almeno 133 °C nell'intera massa, per un periodo minimo di 20 minuti alla pressione di 3 bar; che è opportuno limitare l'importazione dei suddetti alimenti a quelli che contengono proteine animali ottenute esclusivamente da rifiuti di mammiferi;

considerando che la decisione 94/309/CE deve essere pertanto modificata;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dai paesi terzi elencati nell'allegato A di alimenti per animali da compagnia confezionati in recipienti ermeticamente sigillati, nei quali possono essere presenti proteine animali trasformate ottenute da materiali ad alto rischio non destinate al consumo umano, a condizione che siano scortati da un certificato sanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato B.

2. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 è costituito da un unico foglio e dev'essere compilato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro che effettua il controllo all'importazione.

(1) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(2) GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 24.

(3) GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

(4) GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 44.

(5) GU n. L 133 del 4. 6. 1996, pag. 28.

(6) GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 62.

(7) GU n. L 24 del 31. 1. 1996, pag. 34.

(8) GU n. L 184 del 18. 7. 1996, pag. 43.

*Articolo 2*

1. Le proteine animali trasformate ottenute da materiali ad alto rischio, contenute nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 devono essere state prodotte conformemente alle seguenti norme:

a) — le proteine sono state riscaldate fino al raggiungimento, nell'intera massa, di una temperatura di almeno 133 °C per un minimo di 20 minuti ad una pressione di 3 bar, con una dimensione delle particelle prima del trattamento non superiore a 5 cm, oppure

— se le proteine provengono da specie diverse dai mammiferi, esse sono state sottoposte ad uno dei trattamenti o ad una combinazione dei trattamenti descritti nell'allegato della decisione 92/562/CEE della Commissione <sup>(1)</sup> ed è dimostrato che vengono prelevati giornalmente campioni del prodotto durante un mese, in conformità con le norme microbiologiche di cui all'allegato II, capitolo III, punti 1 e 2 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>;

b) i dati relativi ai punti critici di controllo vengono registrati e conservati, in modo che il proprietario, l'operatore od un suo rappresentante e, se necessario, l'autorità competente possano sorvegliare il funzionamento dell'impianto. Tra i dati da registrare e da controllare si annoverano la dimensione delle particelle, la temperatura critica e, se del caso, il tempo assoluto, il profilo di pressione, il tasso di alimentazione della materia prima e il tasso di riciclaggio dei grassi.

2. Le proteine animali trasformate ottenute da materiali ad alto rischio, contenute nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, devono essere state prodotte in uno stabilimento riconosciuto conforme ai requisiti del paragrafo 1 dall'autorità di uno Stato membro o di uno dei paesi terzi elencati nell'allegato A.

*Articolo 3*

1. I paesi terzi che usano il certificato di cui all'allegato B informano la Commissione:

- a) del potere giuridico di cui dispone il servizio veterinario per ispezionare e riconoscere gli stabilimenti di trasformazione delle proteine animali;
- b) delle procedure di riconoscimento seguite;
- c) dell'elenco degli stabilimenti riconosciuti.

2. La Commissione effettua ispezioni nei paesi terzi elencati nell'allegato A per verificare la corretta applicazione delle disposizioni della presente decisione.

*Articolo 4*

La decisione 94/309/CE è modificata come segue:

- a) All'articolo 1, paragrafo 1, dopo «paesi terzi» vengono inseriti i termini: «non elencati nell'allegato A della decisione 97/199/CE della Commissione».
- b) Nel titolo dell'allegato A, dopo «Comunità europea» vengono inseriti i seguenti termini: «in provenienza da paesi terzi non elencati nell'allegato A della decisione 97/199/CE della Commissione».

*Articolo 5*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° aprile 1997.

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO A*

Tutti i paesi terzi elencati nella parte X dell'allegato della decisione 94/278/CE della Commissione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 9. 12. 1992, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

## ALLEGATO B

## CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea, in provenienza dai paesi terzi elencati nell'allegato A della decisione 97/199/CE della Commissione, di alimenti per animali da compagnia confezionati in contenitori ermeticamente sigillati

*Nota per l'importatore:*

Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione: .....

Numero di riferimento del certificato sanitario: .....

Paese esportatore: .....

Ministero responsabile: .....

Servizio che rilascia il certificato: .....

**I. Identificazione degli alimenti per animali da compagnia**

Alimenti per animali da compagnia prodotti con materie prime delle seguenti specie: .....

.....

Natura dell'imballaggio: .....

Numero dei pezzi o dei colli: .....

Peso netto: .....

**II. Origine degli alimenti per animali da compagnia**

Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento riconosciuto: .....

.....

.....

.....

**III. Destinazione degli alimenti per animali da compagnia**

Gli alimenti per animali da compagnia sono spediti

da: .....

(luogo di carico)

a: .....

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: .....

Numero del sigillo<sup>(1)</sup>: .....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

<sup>(1)</sup> Facoltativo.

## IV. Attestato

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli alimenti per animali da compagnia sopra descritti:

- a) sono stati sottoposti a trattamento termico in recipienti ermeticamente chiusi almeno fino al raggiungimento del valore  $F_c = 3,0$ ;
- b) sono stati analizzati, sulla base di un campione prelevato con scelta casuale e formato almeno da cinque recipienti per partita lavorata, applicando metodi diagnostici di laboratorio atti ad accertare l'adeguata esecuzione del trattamento termico sull'intero lotto, conformemente a quanto previsto alla lettera a);
- c) sono stati prodotti con l'impiego di proteine di ruminanti<sup>(1)</sup>;  
sono stati prodotti senza impiego di proteine di ruminanti<sup>(1)</sup>;
- d) non sono stati ottenuti da:

- animali allevati nell'ambito dell'attività agricola, morti in circostanze diverse dalla macellazione, compresi gli animali nati morti e i feti abortiti nonché, fatte salve le situazioni d'emergenza che impongono l'abbattimento per ragioni di benessere, animali di fattoria morti durante il trasporto;
- animali abbattuti nel quadro di misure di lotta contro malattie nell'azienda agricola o in qualsiasi altro luogo designato dall'autorità competente;
- rifiuti di origine animale, compreso il sangue, di animali che in sede di ispezione veterinaria effettuata in occasione della macellazione, hanno presentato segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali;
- parti di un animale normalmente macellato che non sono state presentate all'ispezione post mortem, esclusi pelle, zoccoli, penne e piume, lana e pelame, corna, sangue e prodotti analoghi;
- carni, carne di pollame, pesce, selvaggina e prodotti alimentari di origine animale deteriorati;
- animali, carni fresche, carne di pollame, pesce, selvaggina, prodotti a base di carne e prodotti lattiero-caseari che all'atto delle ispezioni previste dalla legislazione comunitaria siano risultati sprovvisti dei requisiti sanitari prescritti per l'importazione nella Comunità;
- rifiuti di origine animale contenenti residui di sostanze che rappresentano un pericolo per la salute dell'uomo e degli animali, nonché latte, carne o prodotti di origine animale inidonei al consumo umano in considerazione della presenza di tali residui;
- pesce o frattaglie di pesce risultati inidonei al consumo umano per la presenza di segni clinici di malattia infettiva,

a meno che le proteine animali di cui sopra non siano state sottoposte al seguente trattamento termico presso uno stabilimento registrato e riconosciuto conformemente alla direttiva 90/667/CEE del Consiglio e all'articolo 2 della decisione 97/199/CE della Commissione:

- riscaldamento fino al raggiungimento, nell'intera massa, di una temperatura di almeno 133 °C per un minimo di 20 minuti ad una pressione di 3 bar, con una dimensione delle particelle prima del trattamento non superiore a 5 cm<sup>(1)</sup>, oppure
- se si tratta di proteine ottenute da specie diverse dai mammiferi, secondo il metodo descritto nel capitolo ... della decisione 92/562/CEE della Commissione<sup>(1)</sup>.

e il campione prelevato con scelta casuale soddisfa le seguenti condizioni<sup>(2)</sup>:

- clostridium perfringens: assenza in 1 g<sup>(3)</sup>,
- salmonella: assenza in 25 g,  $n = 5$ ,  $c = 0$ ,  $m = 0$ ,  $M = 0$ <sup>(4)</sup>,
- enterobacteriaceae:  $n = 5$ ,  $c = 2$ ,  $m = 10$ ,  $M = 3 \times 10^2$  in 1 g<sup>(4)</sup>;

- e) sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni dopo il trattamento termico.

<sup>(1)</sup> Cancellare la voce superflua.

<sup>(2)</sup> Dove:

$n$  = numero di unità che formano il campione;

$m$  = valore di soglia del numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se il numero di batteri di tutte le unità del campione non è superiore a  $m$ ;


$M$  = valore massimo del numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se il numero di batteri in una o più unità del campione è pari o superiore a  $M$ ;

$c$  = numero di unità del campione con un numero di batteri compreso tra  $m$  e  $M$ ; il campione continua ad essere considerato accettabile se il numero di batteri delle altre unità del campione non è superiore a  $m$ .

<sup>(3)</sup> Campione prelevato dopo il trattamento.

<sup>(4)</sup> Campione prelevato durante il magazzinaggio nello stabilimento di trasformazione.

Fatto a ..... il .....  
(località) (data)



.....  
(firma del veterinario ufficiale) (\*)

.....  
(cognome in lettere maiuscole, qualifiche e titolo)

\_\_\_\_\_

(\*) Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso dal colore del testo stampato.